

DISEGNO DI LEGGE (DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale n. 11/2006 istitutiva del sistema del servizio civile regionale ha permesso in questi anni di attivare percorsi di servizio civile regionale in vari ambiti, regolati dalla legge stessa, nonché di adempiere compiutamente a quello che il d.lgs. 77/2002, prevedeva in capo alle Regioni per il servizio civile nazionale rendendo così le due discipline perfettamente complementari.

In esecuzione del decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) abrogativo del d.lgs. 77/2002, che, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016 n. 106, ha fissato le norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale trasformandolo in servizio civile universale, si è proceduto nel 2019 ad una prima revisione tecnica della l.r. 11/2006.

Con questo intervento normativo si abroga la l.r. 11/2006 per proporre una versione aggiornata al mutato contesto normativo, sociale, economico, tecnologico, lavorativo e per dotare il servizio civile regionale di uno strumento normativo agile e flessibile che possa, partendo dal consolidamento dell'esperienza del servizio civile accumulata negli ultimi quindici anni supportare i giovani ad affrontare le nuove sfide con maggiore flessibilità, adattabilità, resilienza.

Finalità del presente DDL è sostenere il servizio civile regionale, rafforzarne l'identità, quale strumento di partecipazione dei giovani alla vita attiva della società e promuoverlo quale risorsa di progresso e cambiamento per la comunità che sia in grado di sviluppare energie e potenzialità dei giovani, in una dimensione collaborativa e solidale, per mettere in atto progettualità integrate che rispondano sia agli interessi dei giovani, sia a specifiche esigenze del territorio regionale.

Tra le principali novità introdotte, si segnala lo spostamento verso l'area delle politiche giovanili, con l'individuazione dei "giovani" quali soggetti attivi del servizio civile regionale, l'inserimento del processo di individuazione e validazione delle competenze ai sensi della normativa regionale in vigore che permetterà al giovane di vedersi riconosciute le competenze acquisite a seguito dello svolgimento regolare e proficuo del servizio, l'inserimento tra gli ambiti di intervento di tematiche innovative che di volta in volta possono essere individuate con la programmazione triennale, la creazione di un "elenco" nel quale possono iscriversi volontariamente i giovani dopo aver prestato servizio civile regionale e universale per implementare "reti giovanili" con le quali le istituzioni, e non solo, possono interloquire su tematiche di interesse, l'estensione dell'età di la partecipazione sia nel suo limite superiore, arrivando quindi a 30 anni, che nel limite inferiore a 15 per alcuni specifici interventi.

La nuova disciplina è il frutto di un percorso condiviso con i principali stakeholders del sistema, che mantiene inalterati i valori fondativi del servizio civile ma al contempo intende favorire nell'ambito regionale nuove progettualità, anche a carattere innovativo, che tengano conto del mutato contesto sociale e relazionale (si pensi ad esempio alla pandemia che ha limitato e trasformato profondamente la vita quotidiana dei giovani rendendo necessario riorganizzare non solo i ritmi dello studio, ma anche i luoghi d'incontro, divenuti spesso virtuali).

Per quanto riguarda il servizio civile universale sono richiamati in un articolo del disegno di legge gli adempimenti cui è tenuta la Regione in attuazione della normativa statale di riferimento. In particolare si prevede che la Giunta regionale possa sottoscrivere Accordi qualora, a seguito del corretto adempimento del D.lgs. 40/2017, lo Stato preveda una collaborazione con le Regioni nei vari ambiti previsti dalla normativa statale.

La nuova legge pone quindi il baricentro e l'attenzione sul servizio civile regionale, segno che i quindici anni di prima applicazione hanno portato ad una maturazione del sistema nel suo complesso che si è guadagnato, nel tempo, una precisa connotazione nel panorama degli istituti regionali riconosciuti anche a livello nazionale.

Si prevede l'entrata in vigore della legge dall'anno 2023, in quanto l'attività per l'anno 2022 è già in corso e rimane disciplinata dalla l.r. 11/2006 attualmente in vigore.

RELAZIONE ARTICOLATA

Art. 1 (Finalità della legge)

L'articolo 1 oltre a evidenziare i valori tipici del servizio civile, quale opportunità di crescita e di valorizzazione delle potenzialità personali, ne rinforza la dimensione collaborativa, solidale, di comunità, mettendo in evidenza anche il ruolo pro-attivo dei giovani, quale importante risorsa di progresso e partecipazione alla vita della società. Declina le finalità del servizio civile regionale, anche tenuto conto delle pari opportunità, rinnovandone il carattere promozionale per favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale, nazionale, europea per il raggiungimento di più alti livelli di coscienza civica. Tra le altre finalità sono presenti, inoltre, lo sviluppo di una progettazione territoriale coesa tra centro e periferia, zone litoranee, aree interne e sostenibilità urbana, nonché la valorizzazione delle competenze e abilità dei giovani per la loro piena realizzazione, orientandole anche alla partecipazione e all'accesso al mondo del lavoro quale dimensione essenziale di appartenenza alla vita della comunità, aprendo così alla possibilità di attivare percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di cittadinanza attiva.

Articolo 2 (Modalità di attuazione e durata)

L'articolo 2 definisce tempi di durata dei progetti (da 6 mesi a tre anni) da realizzare coerentemente con la programmazione regionale e prevedendo percorsi di coprogettazione da sviluppare anche attraverso i patti di sussidiarietà.

Articolo 3 (Ambiti di intervento)

La norma introduce ed elenca i settori e gli ambiti in cui possono realizzarsi interventi e attività del servizio civile regionale prevedendo anche ambiti sperimentali e innovativi riconducibili anche a specifici obiettivi di programmazione regionale.

Articolo 4 (Soggetti del servizio civile regionale)

L'articolo 4 elenca i soggetti del servizio civile regionale, inserendo tra i protagonisti, non solo gli enti attuatori e gestori, ma anche i giovani, al fine di promuoverne la pari dignità e il ruolo pro attivo nell'ambito della società.

Articolo 5 (Funzioni regionali)

L'articolo definisce le funzioni regionali elencando quelle esercitate dalla Giunta regionale, che si sostanziano, tra l'altro, nelle attività di programmazione (predisposizione del Programma triennale e approvazione del Piano attuativo annuale) e delle attività relative all'Albo degli enti di servizio civile, all'approvazione dei progetti e degli schemi di contratto, nonché le attività svolte dalla struttura competente in materia.

Articolo 6 (Albo degli enti di servizio civile regionale)

L'articolo 6 disciplina l'Albo degli enti di servizio civile regionale, istituito presso la Giunta regionale che provvede alla definizione dei requisiti degli enti e delle modalità di iscrizione. Sancisce inoltre la possibilità per gli enti iscritti all'Albo di realizzare progetti in forma associata ed interventi di educazione civica in collaborazione con gli Istituti di Istruzione e Formazione, nonché interventi per il recupero di soggetti a restrizione della libertà con gli Istituti preposti alla inclusione sociale. L'articolo prevede a favore dei giovani volontari la possibilità di essere accompagnati dagli enti aventi titolo ai sensi della normativa regionale vigente nel percorso di individuazione e validazione delle competenze acquisite nel percorso di servizio civile.

Articolo 7 (Consulta regionale per il servizio civile)

Con l'articolo 7 si disciplina la Consulta regionale per il servizio civile, quale organo consultivo, a titolo gratuito, della Giunta regionale per le materie di riferimento, definendone i compiti e la composizione.

Articolo 8 (Conferenza regionale per il servizio civile)

L'articolo 8 prevede la convocazione, con cadenza triennale, della Conferenza regionale per il servizio civile, quale sede di confronto, approfondimento, verifica sui temi del servizio civile, sui risultati della programmazione triennale e quale strumento di propulsione per la programmazione.

Articolo 9 (Coordinamento regionale degli Enti di servizio civile)

L'articolo 9 promuove l'azione del Coordinamento regionale degli enti di servizio civile operanti sul territorio regionale, al fine di favorire il confronto e l'integrazione tra le diverse esperienze e progettualità del servizio civile, regionale e universale.

Articolo 10 (Programmazione regionale)

L'articolo 10 stabilisce che, su proposta della Giunta Regionale, il Consiglio approvi ogni tre anni il Programma per il servizio civile regionale, contenente, tra l'altro, obiettivi, priorità, settori di intervento, tempi e modalità di attuazione dei progetti, criteri di ammissione, compensi e benefici rivolti ai giovani, azioni di promozione, programmi formativi per gli operatori. Sulla base della programmazione triennale è approvato il Piano attuativo annuale del servizio civile regionale.

Art. 11 (Progetti di servizio civile regionale)

L'articolo 11 stabilisce che i progetti di servizio civile approvati dalla Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nel Programma regionale, indichino obiettivi, durata e attività formativa e siano predisposti da soggetti iscritti all'Albo regionale, anche in forma associata.

Articolo 12 (Criteri di ammissione al servizio civile regionale)

L'articolo 12 definisce ed amplia il target di riferimento dei destinatari (da 16/29 anni a 15/30 anni) del servizio civile regionale. Nello specifico: tra i 18 e i 30 anni per i giovani residenti nel territorio regionale o che vi abbiano domicilio; dai 15 anni di età per i ragazzi che frequentino il triennio della scuola secondaria superiore, in caso di progetti realizzati in collaborazione con gli Istituti di Istruzione e Formazione, nonché al dai 15 ai 30 anni di età per i giovani sottoposti a misure di restrizione della libertà personale per progetti realizzati in accordo con gli Istituti preposti al loro recupero. Sono inoltre definite le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei giovani partecipanti, ove prevista.

Articolo 13 (Rapporto di servizio civile regionale)

L'articolo 13 definisce che la redazione dei contratti, domande di ammissione e accordi per l'attivazione di percorsi del servizio civile regionale avvenga in conformità agli schemi predisposti dalla Giunta.

In coerenza con quanto stabilito dal d.lgs. 40/2017 si stabilisce, inoltre, che l'attività svolta nell'ambito del servizio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il compenso riconosciuto non ha natura retributiva.

Articolo 14 (Sostegno ai progetti di servizio civile e riconoscimento ai giovani volontari)

L'articolo 14 definisce le modalità di sostegno e i compensi/benefici rivolti agli soggetti coinvolti nei progetti di servizio civile, in riferimento alle indicazioni definite nella Programmazione triennale di cui all'art. 10. Stabilisce che se il servizio civile regionale viene prestato per un periodo non inferiore ai sei mesi può essere valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

Viene inoltre stabilita la possibilità per giovani di presentare richiesta di apertura del dossier individuale e qualora abbiano utilmente terminato il percorso di servizio civile regionale concordato nel contratto sottoscritto, di avviare il processo di validazione e certificazione delle competenze acquisite.

Art. 15 (Elenco regionale dei giovani volontari)

L'articolo 15 istituisce l'elenco regionale dei giovani volontari che hanno terminato il servizio civile regionale con l'obiettivo di implementare reti giovanili, promuovere attività di informazione e formazione e favorire la partecipazione di volontari esperti a interventi specifici previsti dalla Programmazione triennale e/o dal Piano attuativo annuale.

Art. 16 (Formazione ed aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili del servizio civile regionale)

L'articolo stabilisce che la Regione sostenga la formazione e l'aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile degli enti iscritti all'Albo regionale con la possibilità di rilasciare ai partecipanti, al termine dei percorsi formativi, idonea attestazione.

Articolo 17 (Servizio civile universale)

L'articolo introduce un elemento di raccordo tra i servizi civili regionale e universale, definendo che in conformità al d.lgs. 40/2017 la Regione adotta per il servizio civile universale gli atti necessari all'attuazione delle funzioni regionali derivanti dalla sua applicazione. Al comma 4 inoltre stabilisce che i volontari che hanno svolto il servizio civile universale possono partecipare al servizio civile regionale e iscriversi nell'elenco di cui all'art. 15.

Articolo 18 (Clausola valutativa)

L'articolo definisce le modalità e i tempi con cui la Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza triennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge e dei risultati ottenuti.

Articolo 19 (Norma transitoria)

L'articolo reca la disciplina transitoria per il Programma per il servizio civile regionale, i procedimenti e i progetti in corso, l'iscrizione all'Albo regionale e la Consulta regionale per il servizio civile.

Articolo 20 (Norma finanziaria)

L'articolo 20 reca la norma finanziaria.

Articolo 21 (Abrogazione)

Si abrogano la l.r. 11/2006 e il regolamento regionale 3/2006 di attuazione della l.r. 11/2006.

Articolo 22 (Entrata in vigore)

Si dispone l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2023.

DISEGNO DI LEGGE (DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina il servizio civile regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della Costituzione e del principio di sussidiarietà.
2. La Regione riconosce il servizio civile regionale quale risorsa di progresso per la comunità, di partecipazione alla vita della società, attraverso lo sviluppo delle potenzialità personali dei giovani nella loro dimensione collaborativa, solidale e sociale, al fine di:
 - a) valorizzare la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, quali efficaci fattori per uno sviluppo armonico e sostenibile della comunità, nonché per garantire la promozione di comportamenti di impegno sociale non armato;
 - b) promuovere la partecipazione dei giovani attraverso percorsi di cittadinanza attiva, sostenerne la crescita e la valorizzazione nonché lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in ordine ai propri diritti e doveri al fine di accrescere il benessere individuale e della società;
 - c) promuovere nei giovani il senso di appartenenza e di partecipazione attiva alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale;
 - d) potenziare e valorizzare le competenze dei giovani privilegiando percorsi di orientamento e formazione, anche attraverso l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze (IVC), al fine di sostenere la piena realizzazione della persona e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, quale dimensione essenziale di appartenenza alla vita della comunità;
 - e) contribuire alla salvaguardia ed alla migliore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico e culturale;
 - f) favorire, attraverso una progettualità integrata, la coesione territoriale tra centro e periferia, zone litoranee e aree interne;
 - g) promuovere il diritto alle pari opportunità;
 - h) valorizzare la funzione di sussidiarietà dei corpi intermedi della società civile e del Terzo Settore;
 - i) promuovere lo sviluppo di meccanismi economici fondati su valori di equità e giustizia sociale, attraverso l'educazione al consumo consapevole e all'economia solidale.
3. Al raggiungimento delle finalità della presente legge possono concorrere anche risorse statali e comunitarie.

Articolo 2 (Modalità di attuazione e durata)

1. Il servizio civile regionale si realizza nel rispetto dei principi e delle competenze fissate dagli articoli 2, 11, 52, 117, 118 della Costituzione e dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 40/2017 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il servizio civile regionale si attua in coerenza con la programmazione di cui all'articolo 10, anche attraverso la stipula di patti di sussidiarietà finalizzati alla coprogettazione degli interventi sul territorio, secondo le modalità previste dagli articoli 28 e seguenti della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.
3. I patti di sussidiarietà si realizzano con i soggetti iscritti all'Albo regionale degli enti di servizio civile regionale di cui all'articolo 6 raggruppati in Associazioni temporanee di scopo (ATS).
4. Il servizio civile regionale ha durata variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, a seconda degli specifici progetti e tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali di cui all'articolo 10.
5. La Regione procede alla gestione e al monitoraggio del servizio civile regionale anche utilizzando le metodologie digitali.

Articolo 3 (Ambiti di intervento)

1. Gli interventi del servizio civile regionale possono realizzarsi nei seguenti ambiti:
 - a) assistenza e soccorso;
 - b) educazione e contrasto alla povertà educativa;
 - c) educazione alla pace e promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità;
 - d) sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
 - e) cittadinanza attiva e tutela dei diritti;
 - f) contrasto alla marginalità e reinserimento nel contesto sociale;
 - g) tutela del patrimonio ambientale e fruizione del territorio;
 - h) riqualificazione urbana;
 - i) coesione sociale e territoriale;
 - j) tutela del patrimonio storico, artistico e culturale;
 - k) promozione della cultura e dello sport;
 - l) economia solidale e consumo consapevole;
 - m) ambiti sperimentali e innovativi anche riconducibili a specifici obiettivi della programmazione regionale, fatta salva la coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 e con le previsioni statutarie degli enti attuatori.

Articolo 4 (Soggetti del servizio civile regionale)

1. Sono soggetti del servizio civile regionale:
 - a) la Regione Liguria;
 - b) gli enti di servizio civile regionale, iscritti all'Albo di cui all'articolo 6 ed operanti nel territorio regionale, sia in forma singola che associata;
 - c) i giovani di età compresa tra 15 e 30 anni.
2. Costituiscono parte attiva del servizio civile regionale, quali enti partner di progetto, gli enti del terzo settore ancorché non iscritti all'Albo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gli organismi formativi e gli istituti preposti all'inclusione sociale nonché al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale secondo quanto previsto all'articolo 13.

Articolo 5 (Funzioni regionali)

1. La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone il Programma triennale di cui all'articolo 10 da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;
 - b) approva il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 10;
 - c) approva i requisiti, le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'Albo degli enti di servizio civile regionale di cui all'articolo 6;
 - d) approva gli avvisi pubblici finalizzati alla presentazione dei progetti di servizio civile regionale;
 - e) approva i progetti di servizio civile regionale di cui all'articolo 11;
 - f) approva gli schemi di contratto previsti dall'articolo 13.
2. La struttura regionale competente provvede:
- a) alla tenuta dell'Albo degli enti di servizio civile regionale di cui all'articolo 6, ivi compresi i procedimenti di iscrizione e cancellazione;
 - b) al monitoraggio dei progetti approvati e alla valutazione degli esiti e dei risultati raggiunti;
 - c) all'adozione di adeguati strumenti di valorizzazione e promozione del servizio civile;
 - d) all'organizzazione e realizzazione delle attività di formazione e informazione rivolte ai soggetti di cui all'articolo 4;
 - e) alla tenuta dell'elenco regionale dei giovani volontari di cui all'articolo 15.

Articolo 6

(Albo degli enti di servizio civile regionale)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private operanti nel territorio regionale, che ne fanno istanza, aventi finalità non lucrative e coerenti con quelle della presente legge.
2. Gli enti iscritti all'Albo presentano ed attuano progetti di servizio civile regionale, anche in forma associata, collaborano e partecipano alle attività secondo quanto previsto dal Programma triennale di cui all'articolo 10.
3. I requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Gli enti iscritti all'Albo possono realizzare, in collaborazione con gli Istituti di istruzione e formazione, interventi di educazione civica con particolare riferimento alla cultura della pace e della solidarietà, utili per il riconoscimento dei crediti formativi.
5. Gli enti iscritti all'Albo possono realizzare in collaborazione con gli Istituti preposti alla inclusione sociale, nonché al recupero di persone soggette a restrizione della libertà, interventi finalizzati al recupero degli stessi.
6. All'Albo possono iscriversi anche gli enti che operano in materia di difesa del patrimonio ambientale e di protezione civile e già inseriti nell'elenco approvato con regolamento regionale 27 maggio 2013, n. 4, (Regolamento recante norme per la gestione dell'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio)), fatta salva la coerenza statutaria con le finalità di cui all'articolo 1.

7. Gli enti di cui al comma 1 possono, qualora rivestano la qualifica di ente titolato ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modifiche e integrazioni, supportare i giovani che hanno concluso positivamente il periodo di servizio civile regionale e che ne facciano richiesta nel percorso di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite di cui agli articoli 79 e 80 della l.r. 18/2009.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Articolo 7 (Consulta regionale per il servizio civile)

1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organismo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
2. La Consulta regionale ha il compito di formulare proposte in ordine alla predisposizione del Programma del servizio civile regionale e del Piano attuativo annuale di cui all' articolo 10.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) l'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
 - b) il Dirigente della struttura regionale preposta per materia, o suo delegato;
 - c) un rappresentante di ANCI Liguria;
 - d) un rappresentante delle associazioni dei volontari in servizio civile, attive nel territorio regionale;
 - e) un rappresentante del Forum Regionale del Terzo settore della Liguria;
 - f) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;
 - g) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria previa intesa con la Direzione scolastica regionale per la Liguria;
 - h) due rappresentanti del Coordinamento regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 9.
4. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, qualora le stesse consentano l'individuazione di almeno la metà dei componenti, salva l'integrazione dell'organo con il pervenire delle successive designazioni.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa.
6. In relazione alle tematiche trattate, possono partecipare alle riunioni della Consulta i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché rappresentanti dei giovani volontari iscritti all'elenco del servizio civile di cui all'articolo 15.

Articolo 8 (Conferenza regionale per il servizio civile)

1. La Regione convoca con cadenza triennale la Conferenza regionale per il servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, nonché di verifica sui risultati della programmazione triennale conclusa e strumento di impulso per la programmazione successiva.
2. Alla Conferenza di cui al comma 1 possono partecipare gli enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della presente legge, gli enti locali, le Istituzioni scolastiche e formative, l'Università degli Studi di Genova, gli Istituti di inclusione, gli enti dell'associazionismo giovanile, i giovani in servizio civile e le loro associazioni, il Coordinamento regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 9.

Articolo 9 **(Coordinamento regionale degli enti di servizio civile)**

1. La Regione promuove e valorizza il Coordinamento regionale degli enti di servizio civile operanti sul territorio regionale, anche allo scopo di garantire il migliore raccordo ed integrazione tra le distinte esperienze di servizio civile regionale ed universale attuate sul territorio regionale.
2. Il Coordinamento regionale degli enti di servizio civile non può sostituire, nella titolarità dei progetti di cui all'articolo 11, gli enti di servizio civile o le loro forme associate.

Articolo 10 **(Programmazione regionale)**

1. Il Programma per il servizio civile regionale è approvato, ogni tre anni, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 7 e di quelle scaturite dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 8.
2. Il Programma contiene gli indirizzi e le attività che la Regione intende realizzare nel triennio e, in particolare, individua in relazione agli ambiti d'intervento identificati all'articolo 3:
 - a) gli obiettivi da perseguire, le priorità, i tempi e le modalità di attuazione;
 - b) le condizioni ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti, i criteri per assegnare le risorse finanziarie stanziare dalla Regione e le modalità di rendicontazione;
 - c) le modalità per la verifica dello svolgimento e della qualità delle attività nonché dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento a quelli previsti nei progetti;
 - d) i criteri di ammissione dei giovani ai progetti di servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
 - e) i compensi e i benefici e le possibili agevolazioni nella fruizione di servizi per i giovani che svolgono o hanno svolto il servizio civile regionale;
 - f) le azioni informative, di promozione e di sensibilizzazione delle attività regionali, con le relative modalità di diffusione sul territorio;
 - g) i programmi formativi e di aggiornamento per i soggetti responsabili del servizio civile regionale, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli enti di servizio civile iscritti nell'Albo di cui all'articolo 6, nonché gli indirizzi e le azioni formative in preparazione al servizio civile per i giovani.

3. La Regione sulla base della programmazione triennale approva il Piano attuativo annuale del servizio civile regionale contenente gli obiettivi annuali individuati.

Articolo 11 **(Progetti di servizio civile regionale)**

1. Il servizio civile regionale è prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 6, anche in forma associata attraverso i patti di sussidiarietà di cui all'articolo 2.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati a seguito di avviso pubblico e approvati dalla Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti nel Programma regionale o nel Piano attuativo annuale di cui all'articolo 10.
3. I progetti da realizzare nell'ambito del servizio civile regionale indicano:
 - a) gli obiettivi, anche a carattere innovativo, che si intendono perseguire, gli interventi e le azioni per realizzarli, con l'indicazione delle modalità di accompagnamento dei giovani inseriti nei vari percorsi;
 - b) la durata del servizio, che rientra nei limiti minimi e massimi indicati nell'articolo 2, comma 4;
 - c) l'attività di formazione prevista, nonché i criteri e le modalità di selezione dei candidati e l'eventuale attivazione dei percorsi di individuazione e validazione delle competenze.
4. Costituisce condizione pregiudiziale per il finanziamento dei progetti l'esistenza di una copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente all'espletamento delle attività previste da parte dei giovani in servizio civile.
5. La Regione assicura il controllo sull'attuazione e sullo svolgimento dei progetti di cui al comma 1, con particolare attenzione agli esiti e ai risultati raggiunti.

Articolo 12 **(Criteri di ammissione al servizio civile regionale)**

1. Possono accedere al servizio civile regionale i giovani residenti o domiciliati nel territorio regionale che siano in età compresa tra i diciotto e i trenta anni.
2. Possono inoltre accedere al servizio civile regionale:
 - a) i giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età che frequentino il triennio della scuola secondaria di secondo grado o il terzo o quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione di esperienze adeguate in accordo con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gli organismi formativi e l'Ufficio Scolastico Regionale;
 - b) i giovani in età compresa tra i quindici e i trent'anni che siano inseriti nell'ambito dei percorsi di inclusione sociale, in accordo con gli istituti preposti al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale.
3. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono presentate agli enti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), secondo le modalità indicate dai relativi avvisi pubblici sulla base dei modelli predisposti dalla Regione.

4. La selezione dei giovani partecipanti, se prevista, è effettuata dai soggetti attuatori del progetto.
5. Non possono presentare la domanda di ammissione al servizio civile regionale i giovani che abbiano in corso o abbiano avuto nei dodici mesi precedenti un rapporto di lavoro presso l'ente di servizio civile di accoglienza.
6. I giovani che operano in progetti di servizio civile non possono essere impiegati in sostituzione di personale ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'ente presso cui prestano servizio.
7. Al termine del percorso di servizio civile, la Regione rilascia l'attestato di avvenuto svolgimento del servizio.

Articolo 13 **(Rapporto di servizio civile regionale)**

1. Il rapporto di servizio civile regionale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane e l'ente iscritto all'Albo di cui all'articolo 6 e titolare del progetto, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale che prevede il trattamento giuridico, le modalità di svolgimento del servizio, la durata, i compensi ed i riconoscimenti di cui all'articolo 14.
2. Il servizio civile regionale svolto in partenariato con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e gli organismi formativi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) si realizza mediante sottoscrizione di un accordo tra istituto o organismo formativo ed Ente del servizio civile, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale.
3. Il rapporto di servizio civile di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) si instaura con la sottoscrizione della domanda di ammissione da parte del giovane in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale che prevede il trattamento giuridico, le modalità di svolgimento del servizio, la durata, i compensi ed i riconoscimenti di cui all'articolo 14.
4. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il compenso riconosciuto non ha natura retributiva in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14 **(Sostegno ai progetti di servizio civile regionale e riconoscimenti ai giovani volontari)**

1. La Regione sostiene, secondo i criteri previsti dal Programma di cui all'articolo 10, i progetti di servizio civile regionale realizzati da enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5, anche riuniti in ATS.
2. La Regione riconosce ai giovani, di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione alle attività svolte nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale approvati, appositi

compensi o benefici, da corrispondersi secondo le indicazioni definite nella Programmazione triennale di cui all'articolo 10 e dalle specifiche progettazioni.

3. Il servizio civile regionale effettivamente prestato per un periodo non inferiore ai sei mesi può essere valutato nei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli della Regione e del settore regionale allargato, con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
4. Ai giovani in servizio verrà erogata la formazione prevista dalla Programmazione triennale.
5. I giovani possono, su richiesta, accedere all'apertura del dossier individuale e, qualora abbiano utilmente terminato il percorso di servizio civile regionale concordato nel contratto sottoscritto, al processo di validazione e certificazione delle competenze acquisite, ai sensi degli articoli 79 e 80 della l.r. 18/2009 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti regionali di attuazione.

Articolo 15 **(Elenco regionale dei giovani volontari)**

1. I giovani che abbiano utilmente concluso il periodo di servizio civile possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei volontari finalizzato a implementare reti giovanili per la promozione delle attività di informazione e formazione su temi coerenti con le finalità di cui all'articolo 1 e per favorire la partecipazione di volontari esperti a interventi specifici previsti dalla programmazione triennale o dal piano attuativo annuale regionali.

Articolo 16 **(Formazione ed aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili del servizio civile regionale)**

1. La Regione sostiene la formazione e l'aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile degli enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 6, sulla base di quanto previsto dal Programma triennale di cui all'articolo 10.
2. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti viene rilasciato attestato di partecipazione.

Articolo 17 **(Servizio civile universale)**

1. La Regione dà attuazione al servizio civile universale di cui al d.lgs. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni nei limiti delle risorse del comma 3 stanziato dallo Stato.
2. La Giunta regionale si esprime, sui piani e programmi di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni, approva gli accordi di cui

al comma 3 del medesimo articolo e adotta gli atti necessari all'attuazione delle funzioni regionali derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo.

3. La quota regionale del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 24 del d.lgs. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. I volontari che hanno svolto il servizio civile universale possono partecipare al servizio civile regionale e possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 15.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità stabilite al comma 2.
2. A tal fine la Giunta regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge e dei risultati ottenuti con particolare riferimento alle modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2.
3. Successivamente dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 2 e con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta una relazione che contiene dati e informazioni su:
 - a) accordi tra Regione e ATS finalizzati alla sottoscrizione dei patti di sussidiarietà di cui all'articolo 2;
 - b) gli interventi realizzati nell'ambito del servizio civile regionale con evidenziate le finalità perseguite di cui all'articolo 1 e i risultati conseguiti, mettendo in evidenza anche eventuali elementi a carattere innovativo o sperimentale;
 - c) il numero dei giovani avviati al servizio civile, con indicazione anche di eventuali beneficiari indiretti e i giovani eventualmente iscritti all'albo di cui all'articolo 15;
 - d) il numero di dossier individuali aperti per la valorizzazione delle potenzialità personali e professionali dei giovani e al riconoscimento delle competenze nel sistema IVC;
 - e) le attività formative-orientative realizzate in materia di servizio civile a favore dei giovani, delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;
 - f) le iniziative realizzate per la valorizzazione, promozione e informazione del servizio civile;
 - g) le modalità del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti e le eventuali criticità e punti di forza rilevati.
4. Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011 n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Articolo 19

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di attuazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 sono approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Programma per il servizio civile regionale di cui all'articolo 10 è approvato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Programma approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modifiche e integrazioni mantiene validità fino all'approvazione del Programma di cui all'articolo 10 della presente legge da parte del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.
3. I procedimenti e i progetti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell'avvio degli stessi.
4. L'iscrizione all'Albo regionale degli enti del servizio civile di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modifiche e integrazioni mantiene la sua validità sino all'iscrizione degli enti all'Albo di cui all'articolo 6 della presente legge secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. La Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 6 della l.r. 11/2006 e successive modifiche e integrazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è confermata fino al termine della legislatura in corso.

Articolo 20

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:

Anno 2023

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 8 "Cooperazione e associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti".

Anno 2024

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza

alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 8 “Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 21 (Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la l.r. 11/2006;
 - b) il regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3 (Regolamento per l'attuazione della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile)).

Articolo 22 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.